

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 QUATTORDICESIMA RIUNIONE - 6 FEBBRAIO 1997 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI ALLA CUMULABILITA'

D. (Irfis) Le norme di applicazione della Legge n. 488/92 sanciscono la incompatibilità delle agevolazioni contributive della stessa legge con altri benefici nazionali, regionali o comunitari concessi da Enti o Istituzioni pubbliche per il medesimo programma di investimenti. Con la recente emissione dei decreti di concessione provvisoria dei predetti contributi ex L. 488/92 si è conseguentemente posta, per talune imprese beneficiarie, la necessità di rinunciare alle precedenti agevolazioni richieste e/o ottenute al fine di poter usufruire dei maggiori aiuti finanziari previsti dal nuovo intervento nazionale. Rientrano in tale fattispecie quelle imprese che avevano originariamente avanzato richieste di agevolazioni ex L. 64/86 non ammesse in graduatoria e riproposte ai sensi dell'art. 12 del D.M. 527/95. Alcune di dette imprese, nell'attesa di poter beneficiare degli aiuti della L. 64/86, hanno fruito di operazioni di anticipazione a tasso agevolato sul contributo in c/capitale, avvalendosi dei fondi di cui alla L.R. n. 96/81. Per tali anticipazioni sussistono dubbi interpretativi circa l'obbligo di restituzione ex-tunc dei relativi benefici costituiti dai tassi di interesse ridotti applicati. In effetti dette anticipazioni di tipo finanziario sono state concesse con carattere di temporaneità e di provvisoria sostituzione per ovviare ai ritardi procedurali della L. 64/86 e, pertanto, non dovrebbero essere considerate ai fini della cumulabilità dei benefici. Premesso quanto sopra, si chiede di fornire cortesemente indicazioni sui criteri da adottare per i casi su richiamati ai fini di una puntuale applicazione della L. 488/92.

R. *La normativa regionale di cui si tratta prevede la concessione di anticipi sugli aiuti dovuti alle imprese al fine di ovviare ai ritardi nella liquidazione delle somme causati alla lentezza delle procedure amministrative. Tali ritardi, infatti, costringendo le imprese a supplire la temporanea mancanza degli aiuti con il ricorso a fonti di finanziamento onerose, comportano, per le imprese stesse, innegabili costi supplementari che la L.R. di cui si tratta tenta di alleviare attraverso un'agevolazione sui tassi di interesse. Se tale forma di agevolazione non aggiunge, pertanto, in favore delle imprese beneficiarie, vantaggi in rapporto agli aiuti già approvati dalla Commissione con riferimento alla L. 64/86 - come affermato dalla Commissione U.E. stessa in relazione all'analoga L.R. della Sardegna con nota SG(94) D/250 dell'11.1.1994 - si ritiene, tuttavia, che lo stesso non possa affermarsi con riferimento alla L. 488/92 con la quale, ora, gli stessi investimenti vengono agevolati. La legge 488/92, infatti, contrariamente alla legge 64/86, tiene già conto, attraverso il sistema di calcolo delle agevolazioni in ESN/ESL, della differente tempistica di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni, incrementando l'ammontare delle agevolazioni medesime effettivamente erogate tanto più quanto maggiore è il ritardo delle stesse rispetto alla realizzazione degli investimenti. Il mantenere, a fronte degli stessi investimenti, sia le agevolazioni della L.R. che quelle della L. 488/92, costituirebbe un doppio riconoscimento dei costi supplementari di cui si è detto.*

2. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (Centrobanca) Azienda operante nel settore degli inerti che acquista nuovi terreni ad uso cava per lo svolgimento della propria attività produzione. Ferme restando le limitazioni (quesito 10-12/5-18/06/96) e le indicazioni (quesito 8.30/7-10/07/96) già espresse, si chiede conferma sull'ammissibilità dei costi di asporto del cosiddetto "cappellaccio" (terreno vegetale), operazione preliminare allo sbancamento della roccia.

R. La risposta circa l'ammissibilità di questo tipo di spesa è già stata data proprio in occasione del citato quesito n. 8.30 del 10.7.96.

3. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

D. (B. Napoli) Dall'esame della normativa e del regolamento di attuazione risulta che il capitale proprio di nuovo apporto può essere costituito solo da aumenti di capitale sociale, da conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso, ovvero, limitatamente agli anni solari di realizzazione del programma già trascorsi, da utili accantonati a bilancio e/o da ammortamenti anticipati eventualmente effettuati nel periodo, utili ed ammortamenti al netto delle eventuali perdite registrate nel periodo stesso. Alcune società destinatarie di provvedimenti di concessione provvisoria di contributi hanno richiesto se sia possibile deliberare "versamenti in conto capitale" anziché "conferimenti dei soci in conto aumento del capitale sociale". Dette società ritengono che la formula prospettata, alternativa a quella normativa, è attuabile perché la legge sul registro (DPR 26/04/86 n.131) - alla parte prima della tariffa - nota all'art.4 - detta testualmente: "per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale fatti dai soci".

R. In considerazione di quanto precisato dalla legge sul registro (nota all'art. 4 del D.P.R. n. 131/86, prima parte della tariffa), ai fini di cui si tratta, i versamenti in c/aumento del capitale effettuati dai soci sono assimilabili ai conferimenti in c/aumento.

D. (M. Trentino) In sede di richiesta di erogazione della prima quota di contributo una società, che per ottenere l'erogazione deve elevare il proprio capitale sociale, ci ha prodotto un verbale di assemblea straordinaria dei soci riportante data successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione, corretto nella sostanza, ma non contenente alcun riferimento all'iniziativa agevolata. Si chiede se ad integrazione del verbale di assemblea straordinaria consegnatoci sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da tutti i soci sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale, nella quale viene esplicitamente attestato che l'aumento di capitale sociale di cui alla delibera adottata è connesso all'iniziativa agevolata. Qualora non bastasse tale dichiarazione, si chiede se sia sufficiente un verbale di assemblea straordinaria dei soci che riprende la precedente assemblea e la integra con il riferimento all'iniziativa agevolata, oppure se sia necessario che i soci procedano in assemblea straordinaria alla riformulazione di tutta l'operazione di aumento del capitale sociale introducendo anche il riferimento all'iniziativa agevolata.

R. Ad analogo quesito era già stata data risposta nella seduta del 23.5.96 (n. 2.1 della raccolta) e ad essa si rimanda, ritenendo opportuno, tuttavia, estendere anche ai casi di delibere successive alla sottoscrizione del modulo di domanda la soluzione ivi indicata per le delibere assunte prima della sottoscrizione medesima, con la precisazione che si faceva e si fa riferimento a delibere di assemblea anche ordinaria.

D. (S. Paolo) La normativa prevede che la Banca Concessionaria accerti l'effettivo ammontare del capitale proprio investito nell'iniziativa (art. 9, comma 10 del regolamento); non sarebbe comunque opportuno richiedere sistematicamente apposita documentazione implementando

l'elenco di cui all'allegato 10 (ad esempio copie dei bilanci per gli esercizi già conclusi e estratto dei libri contabili per quelli in corso) ?

R. La Banca Concessionaria è libera di condurre le verifiche di cui si tratta con le modalità ed acquisendo la documentazione che ritiene più opportune, ispirandosi sempre, comunque, alla massima celerità e snellezza procedurale e senza gravare oltre misura l'impresa di incombenze che non siano quelle strettamente necessarie per condurre la verifica. L'impresa è tenuta a fornire quanto richiesto, pur non essendo puntualmente indicato nell'elenco di cui all'Allegato n. 10, avendo la stessa sottoscritto, nel modulo di domanda, l'autorizzazione, anche nei confronti della Banca Concessionaria, ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative necessarie.

D. (Carisbo) Ci viene richiesto se sia possibile utilizzare, ai fini di un aumento di capitale indicato nel quadro D4.2.1 per l'anno 1996 e nel piano di copertura finanziaria, una riserva (in avanzo) di fusione, maturata nell'anno in questione in seguito alla fusione per incorporazione di altra società ; al riguardo si specifica che tale riserva non era ricompresa nel bilancio considerato al fine del calcolo del capitale preesistente, che l'incorporazione è stata effettuata nel corso dell'esercizio 1996 e che, pertanto, la riserva stessa, nei bilanci dell'azienda in questione, si è costituita nel corso dell'esercizio 1996 (cioè quello in cui l'azienda si è impegnata ad effettuare l'aumento di capitale. Le risorse in questione appaiono, quindi, a tutti gli effetti aggiuntive rispetto a quelle pregresse considerate e, quindi, "utili" ai fini dell'aumento di capitale ipotizzato, in quanto risorse patrimoniali effettivamente apportate (e quindi incrementate) nel corso dell'esercizio 1996.

R. La normativa prevede che la parte nuova del capitale proprio sia convenzionalmente costituita, in via principale, da aumenti di capitale sociale e/o conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso e, in deroga a ciò ed a particolari condizioni, da utili accantonati e/o ammortamenti anticipati. Le riserve di fusione non sono pertanto ricomprese in tali ipotesi convenzionali. In linea generale, inoltre, per quanto concerne gli aumenti e i conferimenti, un'interpretazione in linea con lo spirito della normativa ed un'attenta lettura della stessa - soprattutto allorché viene chiaramente fatto riferimento al "versamento in un'unica o più soluzioni" (v. punto 6.2, sestultimo capoverso, della circolare n. 38522/95) - non possono che condurre alla conclusione che si debba necessariamente trattare di aumenti e conferimenti conseguenti alla immissione di nuovi capitali freschi da parte dei soci e non al conferimento, attraverso fusioni, incorporazioni e simili, di beni esistenti che, attraverso rivalutazioni non univocamente riscontrabili, determinano incrementi semplicemente contabili del capitale sociale.

D. (Carisbo) Si chiede se un maggior utile portato a riserva nel corso di un esercizio possa essere utilmente considerato "in sostituzione" di un aumento di capitale previsto per un esercizio successivo (nella domanda e nell'istruttoria effettuata dalla Banca Concessionaria), senza peraltro procedere al ricalcolo degli indicatori.

R. Una risposta al quesito la fornisce il punto 4.2 della circolare 39048 del 4.12.96 che così recita : "...l'eventuale condizione indicata nel provvedimento di concessione (riferita al capitale proprio. N.d.R.), ancorché riferita agli aumenti di capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci, si intende soddisfatta con l'acquisizione, da parte della banca concessionaria, della documentazione utile a comprovare l'apporto di nuovo capitale proprio, in una o più delle forme suddette consentite (oltre agli aumenti ed ai conferimenti anche gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati, al netto delle perdite. dr), fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo indicato nella condizione riportata nel provvedimento di concessione medesimo.". A tale riguardo si precisa che il suddetto ammontare complessivo è da intendersi come valore nominale e, quindi, indipendente dall'anno solare. Naturalmente, allorché lo stesso ammontare

nominale dovesse riferirsi ad anni solari diversi dal previsto, pur non dovendo ciò costituire elemento alcuno di ostacolo per le erogazioni, potrebbe determinare, a conclusione del programma, un diverso valore del capitale proprio attualizzato e, quindi, dell'indicatore n. 1, con riflessi che l'impresa deve tenere in attenta considerazione ai fini degli scostamenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) del regolamento.

4. QUESITI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

D. (Assireme) Spesso si rileva la mancata quadratura nel piano finanziario, nel senso che il coacervo cash flow prospettico (riveniente da calcoli economico-finanziari), ammontare del capitale proprio incrementale e contributo non risulta sufficiente a coprire i fabbisogni dati altresì da un maggior capitale di funzionamento calcolato correttamente. Non sempre si addivene a concordare con l'impresa immissioni ulteriori di mezzi propri o perfezionamento di nuovi finanziamenti a medio termine. Diviene quindi necessario porre ciò come condicio sine qua non all'erogazione della prima rata di contributo. Si precisa che i casi trattati riguardano imprese con capitale preesistente positivo.

R. L'argomento è già stato affrontato in passato (vedasi, tra le altre, risposta al quesito M. Lombardo del 6.6.96, punto 9.1.30 della raccolta). Si tratta di problematica ben presente e che potrebbe essere positivamente affrontata in sede di modifica delle circolari esplicative del regolamento.

D. (M. Roma) Come è noto, nei casi in cui - per la stessa unità produttiva - la ditta presenti domanda di agevolazioni afferente un programma di investimenti successivo a progetto, non ancora a regime, già agevolato con graduatoria 1996, la banca concessionaria deve istruire la domanda assumendo, laddove previsto (leggi ad es. il numero dei dipendenti), quale dato "precedente" quello "a regime" previsto nella prima istruttoria. Nel caso in cui le domande siano state presentate a banche concessionarie diverse, si chiede: come può rilevarsi che trattasi seconda domanda? ponendo il quesito direttamente alla ditta? Accertato che trattasi di seconda domanda, da quale documento la banca può rilevare i dati specifici necessari alla istruttoria?

R. Nel caso di programma avviato prima della conclusione del precedente agevolato, è l'impresa che deve assumere ed indicare, quali dati "precedenti" del secondo programma, quelli "a regime" del primo, come peraltro indicato nelle istruzioni alla compilazione del punto C2 del modulo di domanda. Qualora la Banca Concessionaria volesse effettuare approfondimenti o verifiche, potrà richiedere all'impresa istante la sussistenza di eventuali precedenti programmi agevolati e qual'è la Banca Concessionaria che ha curato la relativa istruttoria, acquisendo da quest'ultima o dal Ministero i necessari elementi conoscitivi.

D. (S. Paolo) Acquisto a corpo di edificio industriale con relative aree di pertinenza. Premesso che il prezzo indicato in atto non risulta normalmente disaggregato nelle sue componenti (strutture e aree), appare opportuno che sia la banca concessionaria a valutare caso per caso la necessità o meno di procedere a una stima separata delle predette componenti al fine di verificare l'incidenza percentuale del terreno sul totale investimenti. In particolare, si ritiene che tale valutazione separata possa essere limitata ai soli casi in cui il prezzo di acquisto dell'intero complesso, rapportato alle superfici/volumetrie edificate, appare anomalmente elevato rispetto agli ordinari parametri comparativi della zona per immobili simili, e che ciò sia imputabile alla componente terreno (per esempio per eccedenza di metratura dell'area, ulteriore potenzialità edificatoria, ecc...). Al fine di non appesantire ulteriormente gli adempimenti a carico delle imprese, si chiede conferma di tale modo di operare.

R. Si concorda pienamente con il modo di operare della Banca Concessionaria, ricordando, comunque, l'opportunità, nell'espone le spese ammissibili, di indicare separatamente, nel relativo capitolo, il valore del suolo aziendale, così come stimato dalla Banca stessa.

5. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (B.Napoli) Per un'azienda che avrà come oggetto sociale la produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione di fiori freschi ed essiccati per un investimento complessivo di Lm.7000, ci è stato posto il quesito dell'eventuale ammissibilità dell'attività di cui sopra ai fini della L. 488/92 e, in caso positivo, dell'identificazione del corrispondente codice ISTAT. Posto che le attività di produzione di natura agricola non rientrano tra quelle finanziabili per la legge in oggetto, si ritiene che sarebbe eventualmente ammessa a finanziamento solo l'attività inerente alla lavorazione, conservazione e trasformazione di fiori freschi ed essiccati facendola rientrare nella categoria residuale delle attività non altrimenti classificabili, codice ISTAT 36.63.6. In tal caso i prodotti finiti sarebbero identificabili come "complementi di arredo" alla luce del servizio scaturente dal prodotto finale e non considerando la materialità dello stesso.

R. L'individuazione della corretta classificazione dell'attività rientra tra i compiti della Banca Concessionaria.

D. (Assireme) Numerosi quesiti afferiscono il caso di impresa che esercita attività solo in parte ammissibile alle agevolazioni (o perché in parte effettuata attività che, ancorché industriale, non ricade nei settori ammissibili, o perché svolge in parte attività meramente commerciale). Ci appare indispensabile fissare criteri generali per computare la quota di investimento ammissibile (es. : in caso di acquisto di immobile, la superficie utilizzata ai fini industriali, la proporzione diretta col fatturato, ecc.) nonché il delta di personale soprattutto quando questo viene utilizzato, come spesso avviene nella realtà, per entrambe le attività, quella ammissibile e quella no.

R. Vedasi risposta ai quesiti B. Napoli del 10.7.96, punto 8.26 della raccolta.

6. QUESITI RELATIVI ALLA RELAZIONE FINALE

D. (Centrobanca) Per i programmi già ultimati (e per quelli che via via andranno ad ultimarsi) il collaudo da parte della Banca Concessionaria deve essere effettuato necessariamente all'epoca in cui l'azienda invia la documentazione di spesa con i relativi allegati (entro sei mesi dall'ultimazione o dal decreto di concessione provvisoria per i programmi già ultimati) o può essere effettuato comunque entro la data di accredito della terza annualità dei contributi ?

R. La Banca Concessionaria è tenuta a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti ed a trasmetterla al MICA entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria o, per le operazioni di locazione finanziaria, da parte dell'Istituto collaboratore. Nel caso di operazioni "miste" per le quali l'impresa e l'Istituto collaboratore potrebbero trasmettere separatamente, pur essendo preferibile il contrario, detta documentazione, ciascuno per la parte di propria competenza, il termine di 60 giorni decorre dall'ultimo ricevimento (punto 8.5 della circolare n. 38522/95).

D. (Centrobanca) Con riferimento a quanto riportato al punto 8.5 della circolare n. 38522/95, dove si prevede uno schema di relazione di collaudo finale del programma di investimenti - da concordare con il MICA - si chiede che detto schema di collaudo venga fornito alle Banche Concessionarie al fine di consentire un comportamento uniforme nella stesura dello stesso.

R. Al fine di assicurare la necessaria uniformità nell'attività che le Banche Concessionarie svolgono per conto del Ministero, quest'ultimo ha in corso di predisposizione uno schema di relazione finale sulla realizzazione dei programmi agevolati. Nelle more che tale schema venga ultimato, le Banche Concessionarie potranno effettuare detta relazione finale secondo uno schema libero, attenendosi, naturalmente, per quanto concerne i contenuti, scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa (soprattutto art. 9, comma 10 del D.M. n. 527/95 e punto 8.5 della circolare n. 38522/95).

D. (Centrobanca) In sede di collaudo finale, qualora si renda necessaria l'integrazione di documentazione tecnica (concessioni edilizie, varianti in corso d'opera, ecc.), il termine di 60 giorni, di cui al punto 8.5 della circolare n. 38522/95 a disposizione della Banca Concessionaria per la redazione della relazione sullo stato finale del programma può intendersi prorogato fino a quando la suddetta documentazione non venga prodotta completamente e debitamente dalle ditte interessate ?

R. Fermo restando che la documentazione citata come esempio non deve essere acquisita neanche in sede di relazione finale, in quanto sostituita dalla/e prevista/e perizia/e giurata/e, il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa può, naturalmente, subire slittamenti a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dalla Banca Concessionaria ad acquisire la documentazione prevista dalla normativa.

7. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. (S. Paolo) Il punto 3.10 della circolare n. 38522/95 prevede un apposito elenco per verificare la corrispondenza dei titoli di spesa con il programma approvato. Le opere murarie sono escluse da detto elenco ? L'adempimento (elenco + targhette) appare molto gravoso nel caso che l'iniziativa includa svariate attrezzature o interventi di ammodernamento o ristrutturazione di impianti oppure impianti particolarmente complessi: in particolare per la prima applicazione dove gli interventi sono iniziati nel 1994. In ogni caso, l'impresa è già tenuta a fornire la doc. finale di spesa con il dettaglio di tutta la spesa e con dichiarazione che la stessa è conforme al programma approvato; non è un gravoso doppione quanto previsto al punto 3.10 ?

R. Il punto 3.10 della circolare n. 38522/95 dispone l'obbligo per le imprese o, per le operazioni di locazione finanziaria, per gli istituti collaboratori, di predisporre un apposito elenco riguardante i macchinari e gli impianti agevolati e di apporre su questi ultimi una targhetta identificativa. Tale disposizione, concepita per rispondere a precise esigenze generate dall'esperienza sulle precedenti leggi agevolative, è finalizzata a consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei suddetti principali beni agevolati, anche nell'interesse dell'impresa. Tali esigenze sono più pressanti proprio per tipologie come l'ammodernamento o la ristrutturazione, in considerazione della frammentarietà che contraddistingue spesso i relativi investimenti, e proprio per i programmi particolarmente complessi. L'elenco deve riguardare solo i macchinari e gli impianti, con esclusione di quelli che, rispetto al programma, sono da considerare funzionalmente o venalmente non significativi, e non le opere murarie, la cui

individuazione fisica è agevolata dagli elaborati grafici di progetto, dalle relative relazioni tecniche o dai disegni allegati alle concessioni edilizie. L'elenco di cui si tratta ha, pertanto, finalità ben diversa da quella della documentazione finale di spesa - della quale non costituisce, pertanto, un doppione - attraverso la quale, molto spesso, è ben difficile risalire alla consistenza dei beni agevolati ed ancor meno alla loro univoca individuazione fisica. Si invitano, a tale riguardo, le Banche Concessionarie a condurre un'adeguata campagna di sensibilizzazione nei confronti delle imprese, anche alla luce del fatto che la mancata o incompleta tenuta di tali elenchi può condurre anche alla revoca delle agevolazioni.

D. (Carisbo) All'art. 9, comma 5 del regolamento, sono indicate alcune dichiarazioni che le imprese devono rendere, poi puntualmente riprese al punto 8.5 della circolare n. 38522/95 e nelle dichiarazioni allegata alla circolare stessa da rendere (secondo i casi n. 11-12-13-14-15) ; tra tutte le dichiarazioni previste, solo una non è riportata nelle dichiarazioni, e precisamente quella concernente "l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa" (art. 9, comma 5, lettera g del regolamento). La domanda che si pone è quindi se l'esclusione sia voluta (con ciò intendendo la circolare modificare le previsioni del regolamento, considerando anche che la verifica del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa è uno degli elementi oggetto di verifica previsti a carico delle Banche Concessionarie nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti) ovvero se si sia trattato di una dimenticanza in sede di stesura degli allegati e gli stessi vadano di conseguenza integrati con la citata dichiarazione.

R. Se da un lato il regolamento prevede che sia l'impresa a dichiarare l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa (art. 9, comma 5, lettera g), dall'altro prescrive, più correttamente, un accertamento sulla stessa materia a carico delle banche concessionarie in sede di relazione sullo stato finale del programma (stesso articolo, comma 10). Dal momento che è sull'accertamento della Banca Concessionaria che si basa la valutazione del Ministero sull'eventuale scostamento dell'indicatore n. 1 e che tale accertamento non può di certo fondarsi su una dichiarazione dell'impresa, si è ritenuto, in sede di circolare esplicativa, di non appesantire gli adempimenti a carico dell'impresa con una dichiarazione ridondante.

D. (Carisbo) Dalla lettura dell'art. 9, commi 5 e 7 del regolamento, parrebbe di capire che la dichiarazione di cui all'allegato 15 alla circolare n. 38522/95 debba essere resa da parte della società di leasing in ogni caso, indipendentemente dall'importo inferiore o superiore a tre miliardi (come si evince anche dall'intestazione dell'allegato stesso), mentre il punto 8.4 della circolare citata porta una indicazione divergente, prevedendo la sottoscrizione della dichiarazione esclusivamente per gli importi di investimento inferiori a tre miliardi (cosa di cui non si comprende francamente la ragione). La scrivente ritiene che l'interpretazione corretta sia quella del regolamento (cioè che la dichiarazione della società di leasing di cui all'allegato n. 15 della circolare, debba essere resa sempre, indipendentemente dall'importo inferiore a superiore a tre miliardi) ; di ciò, peraltro, siamo a richiedervi opportuna conferma.

R. In effetti, la dichiarazione prevista dall'art. 9, comma 7 del regolamento e di cui all'Allegato n. 15, deve essere resa dalla società di leasing nel caso di iniziativa con investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti stessi. Il punto 8.4 della circolare n. 38522/95 contiene, pertanto, in merito all'Allegato n. 15, un chiaro errore materiale, non riportato, peraltro, nell'intestazione dell'allegato medesimo.

D. (Assilea) La normativa prevede che per ciascuna erogazione l'impresa o l'Istituto Collaboratore trasmettano alla Banca Concessionaria una serie di allegati e di documenti. Non è possibile evitare inutili ritrasmissioni ?

R. La documentazione da trasmettere e, più in generale, gli adempimenti da compiere sono quelli fissati dalla normativa.

D. (Assilea) Chiarito che la data di ultimazione del programma è quella del verbale di consegna dei beni, in merito alla dichiarazione di entrata in funzione (art. 6, comma 10 del regolamento) : chi deve redarre tale dichiarazione ? esiste un facsimile ? è possibile, nel caso di leasing, identificare il verbale di consegna con tale dichiarazione ?

R. La data di entrata in funzione coincide con quella di ultimazione e, nel caso di locazione finanziaria, con quella di consegna dei beni. Per il leasing, quindi, la dichiarazione riguardante le suddette date è sostituita dal verbale di consegna dei beni (vedasi punto 4 della circolare n. 37835 dell'8.3.96). Viene fatto salvo quanto specificato per i casi particolari di cui al punto 13 della direttiva del 18.04.1996.

D. (Assilea) Per quanto riguarda l'allegato 10b della circolare n. 38522/95, è necessario che l'autentica di firma del procuratore della società di leasing sia fatta da un notaio o da funzionario comunale oppure tale autentica può essere eseguita direttamente dalla Banca Concessionaria ?

R. La normativa non prevede che tale adempimento possa essere svolto dalle Banche Concessionarie.

D. (Assilea) La facoltà di rilasciare copie autentiche della documentazione di spesa può essere esteso alla società di leasing ?

R. Il punto 8.3 della circolare n. 38522/95 estende solo alle Banche Concessionarie tale facoltà.

D. (S. Paolo) La dichiarazione di fine lavori e la documentazione finale di spesa devono essere prodotte ad ultimazione avvenuta di tutto il programma o con riferimento ai singoli progetti ?

R. Dal momento che un'iniziativa "mista" è pur sempre un'unica iniziativa, ancorché presentata attraverso due domande, sia la data di ultimazione che quella di entrata a regime, che i conseguenti vincoli, tra i quali il termine di presentazione della documentazione finale di spesa, sono unici.

D. (Irfis) In riferimento alla condizione posta nei provvedimenti di concessione per l'erogazione della prima quota di contributi, riguardante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della copia autenticata "dell'attestazione del deposito della delibera relativa all'aumento del capitale sociale presso la competente Cancelleria del Tribunale", viene segnalata da taluni operatori interessati l'impossibilità di provvedere tempestivamente a tale adempimento, stante il nuovo iter procedurale vigente. Come è noto, infatti, dagli inizi dello scorso anno gli atti deliberativi di cui sopra, ferma restando la omologazione da parte della Cancelleria del Tribunale, devono essere depositati presso l'Ufficio del registro delle Imprese operante presso le singole Camere di Commercio ed al quale compete il rilascio di ogni idonea certificazione. Tale procedura richiederebbe, sempre secondo gli operatori interessati, tempi non brevi. In considerazione di ciò e per i soli casi di erogazione della prima quota di contributi, richiesta dalle imprese beneficiarie a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei termini previsti, si potrebbe, salvo diverso avviso, dar corso all'operazione anche in assenza temporanea di detta attestazione, fermo restando l'obbligo di presentazione della stessa non appena in grado.

R. Fermo restando che la documentazione da produrre ai fini dell'erogazione consiste nella copia conforme della semplice attestazione del deposito della delibera per l'omologazione e non della copia conforme della delibera omologata, per cui non si comprende come ciò possa essere

motivo di ritardo, si sottolinea che la normativa non fa alcuna differenza, per questo tipo di documentazione, tra l'erogazione a titolo di anticipazione e quella a stato d'avanzamento, ritenendola, in entrambi i casi, indispensabile per l'erogazione. In sostituzione della suddetta attestazione di deposito può essere utilmente acquisita una dichiarazione del notaio in tal senso.

D. (S. Paolo) In caso di commesse interne, la documentazione finale di spesa può consistere in elenchi con n. commessa, descrizione, importo e data ? Non sembrerebbe necessario acquisire gli originali con il dettaglio della commessa con buoni prelievo, fatture, costo del personale, ecc...(che devono essere comunque tenuti a disposizione dalle imprese)

R. *Si.*

D. (S. Paolo) Il punto 8.5 della circolare n. 38522/95 prevede che la Banca Concessionaria in sede di accertamento finale invii al MICA copia della documentazione finale di spesa, vistata, punzonata, ecc...; nel caso l'impresa non l'abbia fornita, si allegano gli elenchi riepilogativi di cui all'art.8.3 ?

R. *Come specificato al punto 8.3 della circolare n. 38522/95, la documentazione finale di spesa consiste anche in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ivi comprese le commesse interne. Allorché il punto 8.5 della stessa circolare dispone la trasmissione dalla Banca al Ministero della "documentazione di spesa" è chiaro, quindi, che fa riferimento anche agli elenchi ed agli elaborati di contabilità industriale che, pertanto, devono essere anch'essi vistati, punzonati o timbrati a secco.*

8. QUESITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (Assilea) La Banca Concessionaria, dopo aver respinto una domanda di agevolazioni in quanto non inquadrabile in un settore agevolabile, ha restituito all'Istituto Collaboratore entrambi gli originali completi di tutti gli allegati, In questo caso, l'Istituto Collaboratore deve restituire, a sua volta, tutta o parte della documentazione al cliente ? Se si, deve comunque tenere in archivio una fotocopia di quanto restituito ?

R. *Nel respingere una domanda di agevolazioni, la Banca Concessionaria deve farlo con nota ampiamente ed esaurientemente motivata, diretta, nel caso di locazione finanziaria, anche all'Istituto collaboratore, corredata, se è il caso, di puntuali riferimenti normativi, senza mai, tuttavia, restituire il modulo di domanda né la documentazione allo stesso allegata.*

9. QUESITI RELATIVI ALLE EROGAZIONI

D. (Assilea) Durante la fase di prelocazione (ad es. leasing su immobile da costruire), la richiesta dei contributi bisogna farla ad ultimazione di 1/3, 2/3 e 3/3 della spesa ; per cominciare l'erogazione dei contributi all'impresa bisogna attendere che l'investimento sia ultimato, il contratto sia stato messo in decorrenza e sia stata avviata la fatturazione dei canoni periodici ?

R. *Il trasferimento del contributo dalla società di leasing all'impresa decorre dalla data di consegna dei beni.*

D. (M. Trentino) Con riferimento alle richieste di erogazione dei contributi e, in particolare, in relazione alla documentazione da presentare a fronte degli investimenti classificati come "opere

murarie", Vi preghiamo di precisare quale documentazione debba essere presentata dalla società per ottenere l'erogazione dei contributi nei seguenti casi:

- acquisto di immobile attestato da contratto di compravendita e da fatture di acconto: è sufficiente verificare che sul rogito sia attestata la conformità dell'immobile alla concessione edilizia oppure è necessario, anche in questo caso, la perizia giurata?

- acquisto di immobile attestato, all'atto della richiesta di prima erogazione, esclusivamente da preliminare di compravendita e dalle fatture di acconto: è possibile erogare anche se non c'è stato ancora il passaggio di proprietà dell'immobile? è necessaria la perizia giurata anche se sul preliminare è attestata la conformità dell'immobile alla concessione edilizia?

R. La normativa rinvia ad una perizia giurata sia l'attestazione di conformità delle opere realizzate alla c.e. sia la corretta destinazione d'uso dell'immobile. Qualora, nel caso di acquisto di immobile, entrambe le attestazioni siano esplicitamente ed inequivocabilmente contenute nell'atto notarile di compravendita, si ritiene che la perizia giurata possa non essere acquisita. Altrettanto non si ritiene possibile nel caso di un semplice preliminare di compravendita. Resta, comunque, l'obbligo di perizia giurata in relazione ad altre eventuali opere murarie aggiuntive. Per quanto riguarda, infine, la possibilità di erogare in assenza di passaggio di proprietà, la risposta è negativa.

D. (S.Paolo) Perizia giurata prevista per le opere murarie.

a) La perizia giurata, nel caso di opere edili, deve intendersi necessaria solo per nuove edificazioni/ampliamenti e per le opere murarie volte a modificare e/o ripristinare le caratteristiche intrinseche, igienico sanitarie e distributive degli immobili oppure anche per quelle opere complementari di altra finalità, quali ad esempio: costruzione basamenti per macchinari, interventi secondari per migliorare la sicurezza dell'immobile, sostituzione/realizzazione di impianti primari (riscaldamento, idrico, elettrico, ecc...), asfaltature e miglioramenti vari dello stabilimento ?

b) Come ci si deve comportare se la comunicazione al Sindaco di inizio lavori risulta generica o non dettaglia tutti gli interventi edili oggetto di agevolazione ? Nella realtà le aziende, per lavori di secondaria importanza non influenzanti la volumetria e la statica degli immobili, si comportano secondo prassi consolidate e non sempre omogenee per tutti i Comuni; ne risulta che per le opere minori le comunicazioni possono essere a volte generiche, poco dettagliate e in alcuni casi inesistenti.

c) Atteso che per le iniziative non comportanti opere edili la normativa non prevede l'attestazione della conformità originaria dello stabilimento alle norme urbanistiche, l'asseverazione in argomento deve essere prodotta anche in presenza di sole opere interne (pavimentazioni, modifiche distributive ecc..) o secondarie connesse con l'installazione o ammodernamento di impianti e macchinari ?

d) nel caso di opere edili marginali rispetto all'importo del programma, è necessario richiedere comunque una perizia giurata, con costi rilevanti per l'azienda in rapporto al beneficio agevolativo? O perlomeno non sarebbe opportuno prevederne solo una con la documentazione finale di spesa ?

R. a) La perizia giurata di cui all'art. 7, comma 3, lettera b.2 del regolamento è obbligatoria ogni qual volta lo stato d'avanzamento comprenda opere murarie per le quali la normativa edilizia comunale preveda la concessione, anche in sanatoria, l'autorizzazione o la semplice comunicazione al Sindaco. Per quanto concerne l'attestazione che l'immobile ha destinazione d'uso conforme all'attività esercitata, si chiarisce che la stessa viene richiesta solo per la prima perizia in relazione al fatto che si riferisce all'ipotesi di utilizzo, anche se in locazione o comodato, di immobile preesistente.

- b) *Le comunicazioni al Sindaco per le opere interne, così come le concessioni o le autorizzazioni edilizie, non devono essere acquisite in quanto sostituite dalle perizie giurate.*
- c) *La perizia giurata attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile preesistente nel quale viene svolta l'attività, anche se non prevista dalla normativa, dovrebbe essere acquisita, ove possibile e ritenuto opportuno, anche per i programmi comprendenti solo macchinari e impianti, almeno in occasione della sola prima iniziativa agevolata.*
- d) *Ciascuno dei due primi stati d'avanzamento dichiarati dall'impresa ai fini dell'erogazione delle rispettive quote può non riferirsi alle opere murarie, ancorché frattanto realizzate e pagate, qualora i restanti documenti di spesa, fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati, siano sufficienti a raggiungere la percentuale richiesta. In tal caso può non essere prodotta, in occasione di tali stati d'avanzamento, la perizia giurata.*

D. (S. Paolo) Alcuni progetti ammessi alle agevolazioni dispongono di un capitale proprio preesistente di per sé già superiore all'apporto di capitale massimo consentito ai fini del relativo indicatore. Ciò nonostante, sono stati indicati ai punti D.4.2.1 e D.4.2.2 ulteriori apporti di capitale (rappresentati, normalmente, da utili e ammortamenti anticipati già verificabili nei bilanci approvati al momento della domanda, ovvero previsti nel periodo di realizzazione del programma), ripresi interamente nel decreto di concessione quale condizione vincolante la prima erogazione. La fattispecie in esame presuppone che l'eventuale delibera di aumento di capitale sociale o conferimento soci per la quota che non sia già stata coperta da utili e ammortamenti anticipati riscontrabili nei bilanci ufficiali, rivestirebbe carattere puramente formale qualora la Banca concessionaria non ne ravvisasse l'effettiva necessità ai fini del sostegno finanziario dell'iniziativa. Al riguardo si rileva inoltre che il mancato versamento della parte eccedente del capitale (ai fini dell'indicatore) non risulterebbe comunque sanzionabile in base all'attuale normativa; il vincolo suddetto parrebbe comunque escluso in base al quesito di cui al Comitato del 10.7.96 (punto 2.15 della raccolta). Si propone, pertanto, anche per correttezza operativa, che la Banca Concessionaria possa autonomamente valutare se procedere all'erogazione anche in assenza delle citate delibere di aumento, dandone notifica motivata al Ministero.

D. (Carige) Trattasi di richiesta di contributo accolta nell'importo agevolabile: nel caso specifico, a fronte di un totale fabbisogno di £M. 1.558,9 (dei quali £M. 1.298,8 per immobilizzi agevolabili) le fonti di copertura erano rappresentate da capitale proprio per £M. 6.215,4, di cui £M. 5.123,8 preesistenti e £M. 1.091,6 utili '94 e '95 accantonati attualizzati. A rettifica di quanto indicato in domanda (e riportato in istruttoria), parte degli utili conseguiti, per l'importo di £M. 504, è stata distribuita ai soci come dividendo; si tenga presente che il valore attualizzato del capitale proprio da investire nell'iniziativa per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dalla ditta, considerato ai fini del calcolo dell'indicatore, è stato pari a £M. 913,5, quindi nettamente inferiore all'ammontare del totale del capitale proprio e, in particolare, di quello preesistente. Considerato quanto sopra si reputa sussistano i presupposti per procedere egualmente all'erogazione del contributo senza richiedere il reintegro delle somme prelevate.

R. *Nell'ipotesi in cui l'impresa indichi capitali propri, preesistenti o nuovi, eccedenti rispetto a quelli massimi necessari, appare opportuno che la Banca Concessionaria, sentita l'impresa, provveda a ridurli opportunamente in sede istruttoria, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1, agendo esclusivamente sulla parte nuova (prospetti E6.1 ed E6.3 della relazione istruttoria). Ciò al fine di evitare che vengano riportate inutili condizioni sul decreto di concessione provvisoria che finiscono per appesantire e ritardare gli adempimenti procedurali della Banca medesima e del Ministero. Quanto sopra vale anche, naturalmente, allorché la suddetta eccedenza di nuovi capitali propri venga comunque giudicata, in tutto o in parte, necessaria per la copertura finanziaria dell'iniziativa, in quanto, si ricorda, tale eventualità non può, comunque, sfociare in una condizione per l'erogazione (vedasi quesito n. 9.1.30). In ogni caso, qualora detta*

condizione sia stata proposta, si ritiene, per non arrecare un danno all'impresa, che la Banca, su richiesta di quest'ultima, possa procedere comunque all'erogazione, dandone comunicazione al Ministero per la conseguente modifica del decreto di concessione. Analogamente, qualora l'impresa, rendendosi conto dell'eccedenza, la destini, in tutto o in parte, ad altri fini (ad esempio attraverso la distribuzione degli utili), non le si può contestare la violazione di obblighi o vincoli di alcun tipo e si può procedere all'erogazione.

D. (S. Paolo) In alcuni casi, soprattutto riferiti a iniziative di leasing già ultimate, la documentazione necessaria per l'erogazione del primo terzo, evidenzia diminuzioni (ancorché non sostanziali) delle spese ammissibili a contributo rispetto a quelle del decreto. Si propone, qualora le spese sostenute e ammissibili siano di importo sufficiente, di erogare comunque il primo terzo di contributo, rinviando il ricalcolo corretto dell'agevolazione dopo la presentazione della documentazione finale di spesa. Quanto sopra per snellire gli adempimenti amministrativi e in considerazione del fatto che la documentazione finale di spesa viene di norma presentata dall'azienda successivamente alla richiesta di prima erogazione.

R. *Si richiama quanto disposto dal punto 7.3, terzo capoverso, della circolare n. 38522/95 secondo cui, "Nei casi di riduzione del programma, prima di procedere all'erogazione delle quote residue, la Banca Concessionaria procede al ricalcolo della singola quota erogabile.....". Ciò è valido, naturalmente, fin dalla prima erogazione e qualora l'impresa abbia comunicato la riduzione della spesa.*

D. (S. Paolo) Le agevolazioni subordinate alla notifica del MICA all'U.E. possono essere erogate subito dopo la notifica stessa? La conferma di avvenuta notifica, ovvero il nulla osta all'erogazione vengono comunicati dal MICA alla Banca Concessionaria?

R. *Per le iniziative da notificare all'U.E., l'erogazione è subordinata al favorevole parere dell'U.E. stessa e non alla semplice notifica da parte del MICA. Sarà cura di quest'ultimo comunicare alle Banche Concessionarie interessate la possibilità di effettuare l'erogazione.*

D. (Assilea) L'ultimo comma del punto 7.1 della circolare n. 38522/95 prevede che gli interessi maturati a partire al 1° gennaio in poi sulle quote di contributo giacenti sul conto della banca concessionaria vengano versati alle imprese. Nel caso di leasing, gli eventuali interessi trasferiti dalla banca concessionaria alla società di leasing devono essere erogati in un'unica soluzione all'impresa o devono essere rateizzati nell'arco del quinquennio unitamente al contributo?

R. *Le maggiori quote del contributo erogate dalla banca concessionaria a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della disponibilità sono da intendersi a tutti gli effetti come parte del contributo stesso e, pertanto, devono essere erogate alle imprese nell'arco del quinquennio*

D. (S. Paolo) Per ottenere l'erogazione di ogni quota di contributi, le Ditte devono produrre il certificato di vigenza (oggi ricompreso nel CCIAA); la normativa prevede (art. 7, comma 5 del regolamento e della circolare) che la Banca "debba accertare la vigenza" e, quindi non prevede anche l'aggiornamento delle comunicazioni/informazioni antimafia. Si può dedurre che l'antimafia debba essere acquisito solo ai fini della "Concessione", per cui nessun aggiornamento sarebbe dovuto nel caso in cui il CCIAA evidenziasse variazioni negli organi sociali/direttori tecnici? Si richiedono precisazioni anche in considerazione dei tempi di risposta delle prefetture. Al fine del tipo di documentazione antimafia da raccogliere (comunicazione/informazione), è confermato che non si sommano i contributi spettanti alle ditte su eventuali più progetti presentati?

R. *La certificazione antimafia deve essere richiesta dalla Banca Concessionaria prima della conclusione dell'istruttoria, del tipo necessario (informazioni, comunicazioni, dichiarazioni) in relazione all'ammontare delle agevolazioni da concedere con il singolo provvedimento (in caso di più provvedimenti, il tipo di certificazione è quello relativo all'ammontare più elevato). Una volta acquisita, la certificazione deve essere richiesta nuovamente solo qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni : si deve emettere un nuovo decreto di concessione, anche se semplicemente modificativo di quello precedente ; sono mutati uno o più dei soggetti nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di acquisire la certificazione.*

D. (S.Paolo) Se all'atto dell'erogazione di una quota l'iniziativa è già a regime, è necessario controllare lo scostamento degli indicatori oppure la verifica viene effettuata eventualmente su iniziativa del MICA come specificato al punto 6.6 della circolare ? In ogni caso non è prevista alcuna documentazione specifica né per la verifica dell'incremento occupazionale né per i mezzi propri.

R. *La normativa attribuisce alla Banca Concessionaria il compito di verificare, a conclusione del programma di investimenti, il valore del capitale proprio effettivamente destinato all'iniziativa (art. 9, comma 10 del D.M. n. 527/95), rinviando la verifica occupazionale alla conclusione dell'esercizio successivo a quello dell'entrata a regime dell'iniziativa medesima. La normativa, inoltre, non specifica chi deve effettuare la verifica occupazionale, né subordina in alcun modo l'erogazione delle agevolazioni, neanche a saldo, al riscontro degli eventuali relativi scostamenti. Tuttavia, dal momento che uno scostamento medio dei primi due indicatori superiore a 30 punti percentuali in diminuzione comporta la revoca totale delle agevolazioni concesse, si ritiene opportuno, qualora l'esercizio successivo all'entrata a regime si sia già concluso, che la Banca Concessionaria conduca la verifica sullo scostamento degli indicatori prima dell'erogazione, a condizione che ciò non comporti, tuttavia, in alcun modo, ritardo nell'erogazione medesima. In caso contrario la verifica può essere condotta immediatamente dopo l'erogazione, segnalandone tempestivamente le conclusioni al Ministero per le conseguenti determinazioni.*

10. QUESITI VARI

D. (Assilea) Nel caso in cui i contratti di leasing relativi all'iniziativa ammessa ad agevolazione fossero più di uno e con decorrenze diverse, in quale modo si dovrà attribuire il contributo ai diversi contratti ?

R. *Il contributo non deve essere attribuito ai contratti, bensì, in proporzione, ai beni oggetto delle agevolazioni.*

D. (Assilea) L'individuazione fisica (targhette) e l'elenco dei beni (punto 3.10 della circolare) entro quale termine vanno effettuati ? Vale il termine di 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti ? In merito alle targhette, ci sono indicazioni sulle caratteristiche tecniche, le dimensioni ed il contenuto (ad es. occorre un esplicito riferimento alla L. 488) ?

R. *Come specificato al punto 3.10 della circolare n. 38522/95, "è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti". Per quanto concerne la relativa dichiarazione, la stessa deve essere predisposta e sottoscritta al momento in cui dovesse essere richiesta nel corso di sopralluoghi, ispezioni o controlli da parte del Ministero o di altri soggetti per conto dello stesso. Per quanto concerne, infine, le targhette, si lascia alla fantasia delle*

imprese o degli Istituti Collaboratori, di stabilirne la forma, la dimensione, il colore e quant'altro, ivi compreso il contenuto, purchè comprensivo del numero di matricola del bene con il quale lo stesso viene registrato nel suddetto elenco.

D. (B. Sardegna) Il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola, istituito con decreto del Prefetto di Nuoro, qualificato come "Ente Pubblico Economico", di cui fanno parte la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, l'Associazione Industriali e alcuni Comuni della zona, nel quadro della propria attività di promozione dello sviluppo industriale nella zona di Siniscola, ha presentato domanda ai sensi della L. 488 per la realizzazione di un programma (€ 200 milioni) per sviluppare un servizio di assistenza e consulenza alle imprese richiedenti. Poiché l'art. 2.1 della circolare n. 38522/95 precisa che "Le imprese fornitrici di servizi devono essere necessariamente costituite in forma di società", si chiede se questo fatto pregiudichi l'accoglimento della richiesta, o se invece la stessa possa essere istruita, considerando che lo scopo della legge potrebbe essere quello di escludere dalle agevolazioni i privati professionisti che svolgono attività di consulenza in forma individuale.

R. Si conferma che i soggetti che operano nel settore dei servizi e che possono accedere alle agevolazioni devono essere costituiti sotto forma di società fin dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni. L'iniziativa prospettata, quindi, non può essere presa in considerazione.

D. (S. Paolo) Recupero somme da ditte o società di leasing (art. 8, comma 6 del regolamento ; punto 7.3 della circolare n. 38522/95 ; art. 4 della convenzione Banche Concessionarie-Istituti Collaboratori). Nel regolamento e nella circolare è prevista la maggiorazione riferita all'interesse legale (oggi 10%, in seguito 5%) ; nella convenzione si fa riferimento al TUS (oggi 6,75%). E' una discriminante voluta o un'anomalia da sanare ?

R. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione del contributo per inadempienze dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, le eventuali somme da recuperare devono essere rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali (art. 8, comma 6 del regolamento) ; nei casi non riconducibili ad inadempienze dell'impresa, come quello della semplice riduzione del programma di spesa, le eventuali somme da recuperare devono essere rivalutate dei soli interessi legali (art. 8, comma 6 del regolamento e punto 7.3 della circolare n. 38522/95). Il tasso di interesse al TUS, cui fa riferimento l'art. 4 della convenzione tra le Banche Concessionarie e gli Istituti collaboratori in relazione alle somme da recuperare per riduzioni di programma, è pertanto errato e va inteso come tasso di interesse legale.

D. (Centrobanca) Un'azienda ha presentato domanda di agevolazioni a valere sui fondi 1997 per un'iniziativa ubicata nella zona Obiettivo 2, ammissibile al cofinanziamento. Si chiede se il termine per la presentazione della documentazione finale di spesa è fissato al 30.6.98 anche per i programmi che saranno agevolati con i fondi 1997 (punto 10.2 della circolare n. 38522/95).

D. (S. Paolo) Alcune aziende hanno presentato domanda a valere sulla graduatoria 1997 per iniziative in Obiettivo 2 e con scadenze di investimenti superiori al 30.6.98, interpretando che detto limite temporale fosse riferito solo alla prima applicazione. Ciò in quanto la circolare n. 38522/95, al punto 10.2, fissa al 31.12.96 il limite per l'impegno di spesa, facendo presumere che il predetto limite temporale riguardi i soli programmi decretati nel 1996.

R. Il termine del 30.6.98 indicato al punto 10.2 della circolare n. 38522/95 per la trasmissione della documentazione finale di spesa per le iniziative ubicate in Obiettivo 2 ed ammissibili al cofinanziamento è legata all'utilizzo dei fondi U.E. del DOC.U.P 1994-96 secondo il quale l'impegno di spesa doveva avvenire entro il 31.12.1996 e l'erogazione a saldo del contributo

entro il 31.12.1998. Dal momento che per i programmi agevolati nel 1997 non verranno più utilizzati tali fondi, per gli stessi non vi sarà più il richiamato vincolo del 30.6.98, bensì quello ordinario dei sei mesi dalla data di ultimazione.

D. (S. Paolo) Una società, nel corso di realizzazione dell'investimento, classificato come ammodernamento e di natura esclusivamente impiantistica ed agevolato con la L. 488, dichiara di trasferire la sede della propria unità produttiva in un nuovo stabilimento acquisito in leasing, sito in un comune diverso da quello segnalato in istruttoria, stante l'impossibilità di poter ampliare quest'ultimo anche perché non di proprietà ma in locazione. Considerato che la natura dell'attività scelta non subisce modifiche, che l'investimento verrà comunque completato nel nuovo sito ancorché, forse, con una piccola riduzione di importo e che il comune sul cui territorio sorgerà il nuovo stabilimento appartiene alla medesima graduatoria regionale e gode della medesima intensità di aiuto di quello precedente, è sufficiente che la banca, verificati tutti i summenzionati aspetti, nonché aggiornata la valutazione economico-finanziaria dell'iniziativa, relazioni in tal senso al Ministero per ottenere un nuovo decreto di conferma dell'agevolazione, fatta salva una riduzione del contributo in funzione di una eventuale accertata minore spesa realizzata nel nuovo sito produttivo ?

R. Nel caso in cui, per validi motivi, un'impresa modifichi l'ubicazione dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti agevolato, le agevolazioni potranno essere mantenute qualora le due ubicazioni appartengano alla stessa regione ed allo stesso Obiettivo e la nuova ubicazione non goda della stessa misura massima dell'agevolazione concedibile. La Banca Concessionaria deve, inoltre, accertare che la decisione dell'impresa sia validamente giustificata, che gli obiettivi del programma siano gli stessi, con particolare riferimento agli aspetti economico-finanziari evidenziati nel business plan, e che l'impresa abbia la disponibilità degli immobili e/o del terreno per un periodo tale da garantire il pieno rispetto del vincolo quinquennale di mantenimento dei beni agevolati. Qualora, a seguito di tale modifica, l'impresa comunichi una riduzione del programma di spesa, occorre procedere, anche in corso d'opera, al ricalcolo delle agevolazioni ed all'eventuale recupero delle maggiori somme erogate.

D. (Carisbo) Un'impresa, per una parte degli investimenti di un'iniziativa agevolata, intende rinunciare alle agevolazioni della L. 488 in favore di quelle della legge Tremonti.

1) Ai fini delle successive verifiche degli indicatori (art. 8, comma 1, lettera f del regolamento), visto che il programma è stato comunque integralmente realizzato, è possibile mantenere al numeratore dei due indicatori (occupazionale e patrimoniale) i valori assunti inizialmente a base degli stessi o è necessario "depurarli" degli effetti occupazionali indotti dai macchinari che ora potrebbero essere esclusi ai fini agevolativi (o di copertura patrimoniale, se una parte dei mezzi propri fosse direttamente riconducibile a copertura della parte di investimento esclusa) ? In caso positivo (cioè di mantenimento dei dati acquisiti), entrambi i citati indicatori resterebbero inalterati (ipotizzando l'investimento comunque realizzato "in toto", anche se in parte agevolato con altro strumento), o migliorerebbero (restando inalterato il numeratore e diminuendo il denominatore, escludendo la parte delle spese non più agevolata con la legge 488) e non si entrerebbe comunque nell'ipotesi di revoca dei contributi, cosa che potrebbe invece succedere nel caso in cui il numeratore dell'indicatore occupazionale (o di quello patrimoniale) dovessero invece essere modificati in diminuzione. A parere della scrivente, visto che la realizzazione del progetto (ed i relativi dati tecnici che concorrono alla formazione degli indicatori) permangono comunque invariati anche i dati degli indicatori dovrebbero permanere invariati nonostante la parziale scelta di altro strumento agevolativo, salvo, ovviamente, il ricalcolo dell'importo dell'intervento agevolativo spettante.

2) Nel caso in cui, confermata la possibilità di fruizione del contributo ai sensi della legge 488 (pur se per cifra ridotta), ai fini della liquidazione del primo terzo, dovremmo attenerci alla cifra del decreto provvisorio già emesso (salvo successivo conguaglio) o dovremmo attendere un Vostro ricalcolo e l'emissione di un nuovo decreto provvisorio ?

3) Uscendo dalla problematica specifica ed entrando in una più generale, per chi avesse fruito della Tremonti per gli investimenti 1994 e 1995, la dichiarazione di non cumulabilità ai fini agevolativi della legge 488 con altre forme agevolative non dovrebbe essere resa (vista la possibile cumulabilità sancita fino al 1995 di cui alla nota 37665 del 2.2.96) ?

R. 1) Qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca Concessionaria, occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale misura, imputabili alla realizzazione di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini del computo finale dell'indicatore n. 2 e dal relativo scostamento rispetto al valore posto a base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti investimenti siano funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche gli occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la legge 488. Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della disponibilità di capitale proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri eventuali investimenti agevolati con la legge 488, si ritiene che il valore già calcolato possa essere mantenuto inalterato, ferma restando, naturalmente, la verifica del tetto di cui al terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95.

2) In merito all'erogazione del primo terzo del contributo, si richiama quanto specificato dall'ultimo capoverso del punto 7.3 della citata circolare n. 38522/95 ove per "quote residue" si intendono quelle ancora da erogare al momento in cui si rende necessario procedere al ricalcolo dell'agevolazione spettante, ivi compresa la prima.

3) Dal momento che i benefici della Legge Tremonti per il 1994 ed il 1995 non sono da considerare "aiuti di stato", gli stessi non sono da ricomprendere tra le "agevolazioni di qualsiasi natura" oggetto della dichiarazione di cui all'allegato n. 10, punto A.4 della circolare n. 38522/95.

11. QUESITI RELATIVI AL CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

D. (S. Paolo) Per programmi ancora da avviare alla data della concessione provvisoria, l'agevolazione viene già rideterminata in funzione del tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente accertato prima della prima erogazione oppure a programma di investimenti concluso, quando verrà accertata anche la ripartizione temporale effettiva degli investimenti ?

R. Per i programmi ancora da avviare alla data della concessione provvisoria, l'ammontare delle agevolazioni viene calcolato, provvisoriamente, adottando il tasso di attualizzazione vigente alla data della concessione medesima. Tale calcolo viene eseguito in sede di formazione delle graduatorie. Il calcolo definitivo viene effettuato a consuntivo, sulla base del tasso effettivamente applicabile.